



La commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro è soggetta al regolamento generale sulla protezione dei dati

Le persone che le hanno sottoposto una petizione dispongono pertanto, in linea di principio, di un diritto di accesso ai dati personali che le riguardano

Un cittadino che ha presentato una petizione alla commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia (Germania) ha chiesto a quest'ultima l'accesso ai dati personali che lo riguardano, conservati dalla stessa nell'ambito del trattamento della sua petizione. Egli si fonda, per tale domanda, sul regolamento (UE) 2016/679¹ che prevede il diritto dell'interessato di ottenere, dal titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali che lo riguardano.

Il presidente del parlamento del Land Assia ha respinto la suddetta domanda, adducendo la motivazione che la procedura di petizione configura un compito parlamentare e che il parlamento non è soggetto al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania), adito dal cittadino, sostiene che il diritto tedesco non riconosce alcun diritto di accesso ai dati personali nel contesto di una petizione come quella di cui trattasi. Ritenendo tuttavia che un simile diritto di accesso potrebbe derivare dal regolamento generale sulla protezione dei dati, il Verwaltungsgericht Wiesbaden ha interrogato la Corte di giustizia a questo proposito. In aggiunta, avendo dubbi circa la propria indipendenza e, quindi, riguardo alla propria qualità di giurisdizione, autorizzata a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, il Verwaltungsgericht Wiesbaden ha interrogato la Corte anche sotto questo profilo.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde che, **nella misura in cui una commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, tale commissione deve essere qualificata come «titolare del trattamento» ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il trattamento di dati personali effettuato da una simile commissione ricade pertanto nell'ambito di applicazione di tale regolamento, segnatamente della disposizione che conferisce agli interessati un diritto di accesso ai dati personali che li riguardano.**

La Corte rileva, in particolare, che le attività della commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia non rientrano in un'eccezione prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Essa riconosce che dette attività sono di natura pubblica e proprie di tale Land, giacché la commissione in parola contribuisce indirettamente all'attività parlamentare, ma rileva che le summenzionate attività sono anche di natura tanto politica quanto amministrativa. Inoltre, dagli elementi di cui dispone la Corte non risulta in alcun modo che le attività in questione corrispondano, nella fattispecie, ad una delle eccezioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

Per quanto concerne i dubbi sollevati dal **Verwaltungsgericht Wiesbaden** relativamente alla **propria indipendenza rispetto al potere legislativo o al potere esecutivo**, la Corte li analizza sotto il profilo della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Tali dubbi si fondano sulle circostanze secondo le quali, in primo luogo, i giudici sarebbero nominati e promossi dal ministro della Giustizia, in secondo luogo, la valutazione dei giudici sarebbe disciplinata dal ministero della Giustizia secondo le stesse disposizioni applicabili ai dipendenti pubblici, in terzo luogo, i dati personali e quelli relativi ai recapiti professionali dei giudici sarebbero gestiti dal suddetto ministero, che avrebbe così accesso a tali dati, in quarto luogo, per coprire un fabbisogno temporaneo di personale, funzionari di ruolo potrebbero essere nominati come giudici ad interim e, in quinto luogo, detto ministero imporrebbe l'organizzazione esterna e interna degli organi giurisdizionali, determinerebbe l'assegnazione del personale, i mezzi di comunicazione e l'attrezzatura informatica degli organi giurisdizionali e deciderebbe altresì delle trasferte professionali all'estero dei giudici.

Applicando la propria giurisprudenza relativa alla nozione di «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione e relativa, segnatamente, all'indipendenza richiesta ai fini di una simile qualificazione, **la Corte constata che gli elementi addotti dal Verwaltungsgericht Wiesbaden a sostegno dei propri dubbi non sono sufficienti, di per sé, per concludere che detto tribunale non sia indipendente.**

La Corte ricorda, in particolare, che il semplice fatto che i poteri legislativo o esecutivo intervengano nel processo di nomina di un giudice non è idoneo a creare una dipendenza di quest'ultimo nei loro confronti né a generare dubbi quanto alla sua imparzialità, se, una volta nominato, l'interessato non è soggetto ad alcuna pressione e non riceve istruzioni nell'esercizio delle sue funzioni.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575